

difensore della liquidazione coatta.

— OMISSIS —

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale 44/04 gli

eredi Normale lamentano violazione degli artt. 2393,

2394, 2947 co. 3, c.c., 206 l.f. nonché difetto e



contraddittorietà di motivazione.

Deducono che non sarebbe possibile individuare l'iter logico della motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto, in ordine all'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità proposta dalla liquidazione coatta da essi sollevata, che: a) il termine di prescrizione più lungo previsto per l'azione di danno da reato operi anche con riferimento all'azione di responsabilità ex artt. 2393-2394 c.c.; b) la limitazione alle sole azioni di responsabilità extracontrattuale di tale maggior termine di prescrizione sia comunque irrilevante.

Nella specie dovrebbe trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c. per le azioni di responsabilità, con decorrenza vuoi dalla data di dimissioni degli amministratori, vale a dire dal 15.10.1985, vuoi dalla data in cui essi sono stati sostituiti dal commissario liquidatore (30.7.1986), vuoi dal momento in cui era conoscibile lo stato di incapacità patrimoniale della società e dunque dalla presentazione da parte del commissario liquidatore del ricorso per la dichiarazione dello stato d'insolvenza il 12.12.1986, momento in cui lo stato di insufficienza patrimoniale era stato reso ostensibile ai creditori. Rispetto a tali date la



prescrizione sarebbe decorsa entro il 1991, a fronte di una domanda proposta con atto notificato tra il 30.12.1995 ed il 2.1.1996.

Nell'affermare che la costituzione di parte civile nel procedimento penale contro amministratori e sindaci da parte del commissario liquidatore costituiva idoneo atto interruttivo della prescrizione, la Corte di merito non avrebbe valutato la data in cui era avvenuta tale costituzione di parte civile e non avrebbe considerato che la sentenza pronunciata *inter alios* in sede penale, prodotta dagli eredi ~~N. N.~~, dava atto che il rinvio a giudizio era stato disposto dal GIP del Tribunale di Napoli con decreto 29.5.1992, sì che la costituzione di parte civile era intervenuta quando ormai era maturata la prescrizione (1991).

Con il secondo motivo la liquidazione coatta deduce violazione degli artt. 2392, 2697, 2700, 1223, 1226 c.c. e difetto di motivazione.

La Corte d'appello avrebbe attribuito piena efficacia probatoria agli accertamenti compiuti dai funzionari Isvap non soltanto con riferimento ai fatti da essi constatati, ma anche alle semplici valutazioni da essi operate. In tal modo la Corte di merito non avrebbe tenuto conto delle risultanze istruttorie, che i ricorrenti esaminano in dettaglio.



Si dolgono inoltre che il danno liquidato in sentenza sarebbe stato determinato senza prova alcuna che dalle condotte illecite fosse derivato pregiudizio, e dell'esistenza di tale danno la Corte d'appello non avrebbe offerto alcuna dimostrazione in sede di motivazione.

2. Con il ricorso incidentale la liquidazione coatta di T██████████ s.p.a. deduce violazione degli artt. 1223, 1226, 1292, 1294, 2055, 2056, 2392, 2393, 2394, 2396 c.c., 146, co. 2, 206, co. 1 l.fall., nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., difetto e contraddittorietà della motivazione.

Lamenta che la Corte d'appello abbia determinato il danno derivante dalla condotta illecita del N██████████ nel 20% del dissesto. La valutazione equitativa sarebbe ammissibile soltanto quando il danno non sia valutabile nel suo esatto ammontare, situazione questa che nel caso di specie non ricorrerebbe, perché l'entità del danno era ricavabile in misura precisa dai documenti prodotti (sentenze del Tribunale e della Corte d'appello di Napoli nel procedimento penale contro amministratori e sindaci, bilanci degli anni 1984 e 1985, relazione redatta dagli ispettori dell'Isvap, stato passivo della procedura) e dal fatto che l'intero



danno era ascrivibile agli autori dei fatti di mala gestio. I danni domandati erano pari alle perdite subite dalla società ed erano pertanto individuabili sulla base dei bilanci e degli accertamenti Isvap, tenuto conto della responsabilità solidale che lega, nei rapporti con i terzi, amministratori e sindaci per i fatti di mala gestio.

3. Con il primo motivo del ricorso principale nr. 420/04 la liquidazione coatta di ~~T. [redacted]~~ s.p.a. deduce violazione degli artt. 1292, 1293, 1294, 2392, 2393, 2394 c.c., 146 e 206, co. 1, 1.fall., nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., difetto e contraddittorietà della motivazione.

Si duole che la Corte di appello abbia escluso la responsabilità di ~~P. [redacted]~~, ~~P. [redacted]~~, ~~[redacted]~~, ~~T. [redacted]~~, ~~[redacted]~~, cessati componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, che hanno ricoperto tali cariche per circa due mesi nel 1985.

Da un lato la motivazione della Corte d'appello sarebbe stata contraddittoria riscontrando l'esistenza di comportamenti illegittimi, ma affermando che per la brevità della permanenza in carica tali comportamenti non sarebbero stati rilevanti; dall'altro avrebbe



escluso, di nuovo senza adeguata motivazione, la responsabilità in ordine al controllo sulla gestione dei precedenti amministratori.

Evidenziano che la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito l'obbligo degli amministratori di agire in modo informato e di vigilare sulla gestione compiuta dai precedenti amministratori. Nel caso di specie il ~~P~~ era amministratore delegato e due mesi non erano affatto pochi per rendersi conto della situazione, anche in relazione ai fatti di mala gestione posti in essere dai precedenti amministratori, non avendo i resistenti neppure provveduto a far annotare il loro dissenso a verbale ai sensi dell'art. 2392 c.c. Nel caso in esame la stessa Corte di appello aveva rilevato che già nel 1983, cioè prima dell'ingresso in ~~T~~ degli amministratori di cui si discute, era stata contestata alla società l'insufficienza della riserva sinistri del ramo r.c. e uno squilibrio gestionale discendente soprattutto dal ridotto rendimento degli investimenti e sin dal 14.12.1984 era stato emesso il decreto di indisponibilità dei beni a garanzia degli assicurati. Gli amministratori dovevano pertanto fare qualcosa per porre rimedio alla situazione già in essere, che non potevano non conoscere, se non altro perché era in corso l'ispezione



Isvap.

Quanto ai sindaci, essi avevano l'obbligo di vigilare sull'intera gestione sociale e dunque anche sull'omesso rilievo da parte degli amministratori delle pregresse irregolarità, verificando il rispetto delle regole tecniche di prudente ed oculata amministrazione.

Né poteva valere il riferimento al decreto di archiviazione in sede penale, perché la Corte di appello non avrebbe esplicitato i motivi per cui riteneva che tale archiviazione dimostrasse l'inesistenza di un comportamento illegittimo.

Con il secondo motivo del ricorso principale n. 420/04 la liquidazione coatta di ~~T. s.p.a.~~ s.p.a. deduce violazione degli artt. 1292, 1294, 2392, 2393, 2394, 2396 c.c., 146, co. 2, 206, co. 1 l.fall., nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., difetto e contraddittorietà della motivazione.

Lamenta che la Corte d'appello abbia escluso la responsabilità del ~~S.~~ quale direttore generale. Osserva che la Corte di merito, dopo aver correttamente inquadrato la figura in astratto del direttore generale, avrebbe omesso di trarne conclusioni corrette con riferimento alla fattispecie in esame.

La Corte infatti avrebbe accertato che il ~~S.~~ operava




in stretta connessione con il presidente del consiglio di amministrazione, aveva vasti poteri di carattere tecnico ed amministrativo, non era legato da vincoli di orario e subordinazione, era tenuto a svolgere il suo incarico per un periodo di tempo abbastanza lungo, elementi tutti che qualificerebbero la figura del direttore generale. La Corte d'appello avrebbe ancora accertato che il S. [redacted] aveva operato per un considerevole lasso di tempo, aveva acquisito conoscenza delle vicende aziendali, aveva partecipato alla redazione del bilancio di esercizio 1985, da cui emergevano perdite rilevantissime, aveva interloquuto con la vigilanza Isvap. Da tali elementi, contrariamente alle conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito, si ricaverebbe che il S. [redacted] partecipava sistematicamente alla gestione sociale e, per le funzioni esercitate, in particolare per la partecipazione alla redazione del bilancio, non poteva non essere stimato organo interno della società.

La Corte d'appello non avrebbe considerato che il S. [redacted], pur avendo previsto gravi perdite per l'esercizio 1985, nulla avrebbe fatto per porvi rimedio. Il S. [redacted] non avrebbe compiuto atti isolati, ma sistematici di gestione, sì che, ove non fosse stato qualificabile come direttore generale, avrebbe dovuto



essere considerato amministratore di fatto.

In più la Corte d'appello avrebbe errato nell'affermare che i direttori generali non sono tenuti a rispettare il principio dettato dall'art. 2392, co. 2, c.c. di vigilanza sul generale andamento della gestione.

Con il terzo motivo del ricorso principale n. 420/04 la liquidazione coatta di T. s.p.a. deduce violazione degli artt. 1223, 1226, 1292, 1293, 1294, 2055, 2392, 2393, 2394, 2396 c.c., 146, co. 2, 206, co. 1 l.fall., nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., difetto e contraddittorietà della motivazione, riproducendo il motivo di ricorso incidentale già proposto in sede di replica al ricorso principale degli eredi N. 

Con il quarto motivo del ricorso principale n. 420/04 la liquidazione coatta di T. s.p.a. deduce violazione dell'art. 342 c.p.c. nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., difetto e contraddittorietà della motivazione, dolendosi della statuizione con cui la Corte di merito ha ritenuto inammissibile l'appello contro la pronuncia del Tribunale relativamente a P. Una volta identificata la carica (sindaco) ricoperta dall' e riconosciuti gli inadempimenti degli amministratori e degli altri sindaci, ne discendeva la responsabilità



del resistente, che aveva ommesso di esercitare le funzioni di controllo proprie dell'ufficio ricoperto.

4. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, separatamente proposto a coppie, resistendo al ricorso principale 420/04, ~~Parte~~ e ~~Parte~~ nonché ~~Parte~~ e ~~Parte~~, lamentano che la Corte d'appello non abbia pronunciato "sugli appelli incidentali condizionati con cui ci si era doluti del mancato accoglimento da parte del Tribunale della sollevata eccezione di prescrizione. Precisa inoltre il ~~Parte~~ che, per quanto lo concerne, andrebbe anche accolta l'istanza di manleva nei confronti di ~~Parte~~ Assicurazioni, già ~~Parte~~ s.p.a.

Anche ~~Parte~~ Assicurazioni ha proposto ricorso incidentale condizionato dolendosi, per quanto di necessità, del mancato accoglimento delle eccezioni formulate in primo grado in ordine all'inesistenza della garanzia assicurativa vantata dal ~~Parte~~.

5. Va anzitutto dato atto che in udienza è stata disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c.

Occorre poi osservare che ai sensi dell'art. 371 c.p.c., la parte alla quale sia notificato ricorso per cassazione, anche se ai soli effetti di cui agli articoli 331 e 332 c.p.c., se intende a sua volta impugnare la stessa sentenza per i capi sfavorevoli,



deve proporre ricorso incidentale nei termini di cui all'art. 370 c.p.c., e, nel caso che la notifica sia stata a lei diretta ai fini di cui agli art. 331 e 332 c.p.c., nel termine di quaranta giorni dalla notifica ricevuta. Questa Corte ha altresì precisato, con sentenza n. 8906/1999, che nel caso in cui una parte non sia stata destinataria della notificazione dell'impugnazione principale, ma solo di una impugnazione successiva proposta in forma incidentale, dalla notificazione di detta impugnazione successiva decorre il termine breve di decadenza previsto dall'art. 371 c.p.c., comma 2, per proporre la propria impugnazione.

Nel caso di specie la prima impugnazione proposta contro la sentenza della Corte di appello di Napoli è il ricorso principale proposto dagli eredi ~~N~~, notificato il 15.12.2004 (ricorso 44/2004). Il ricorso proposto dalla liquidazione coatta (ricorso 420/04) è successivo, essendo stato notificato il 23.12.2004, va pertanto qualificato come ricorso incidentale, peraltro proposto in termini posto che la sentenza impugnata è stata notificata ai soli fini esecutivi, così come le ulteriori impugnazioni incidentali promosse da ~~P~~ - ~~P~~ - ~~P~~ ed ~~P~~ Assicurazioni, che non sono stati destinatari della



notificazione del ricorso degli eredi ~~██████████~~

Relativamente al ricorso principale degli eredi ~~██████████~~ va dichiarata l'intervenuta estinzione del giudizio in forza della rinuncia 14.10.2008 sottoscritta dalle parti e dal loro avvocato di cui il commissario liquidatore di ~~██████████~~ ha avuto comunicazione in data 15.10.2008, depositata in data odierna.

Occorre ora esaminare il ricorso incidentale proposto da ~~T. ██████████~~ nei confronti degli eredi ~~██████████~~ (nr. 1349/04), ricorso che a seguito della rinuncia al ricorso principale da parte di questi ultimi, si converte in ricorso principale essendo tempestivo (Cass. 15.7.2005, n. 15055).

La liquidazione coatta di ~~T. ██████████~~ nella memoria 10.10.2008 ex art. 378 c.p.c. ha dichiarato (p. 2) che tra essa e gli eredi ~~██████████~~ è intervenuto accordo. La circostanza comporta l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse, inammissibilità che si estende al terzo motivo del ricorso 420/04 proposto dalla liquidazione coatta, d'identico tenore, per quanto concerne i soli eredi ~~██████████~~

6. Conviene ora esaminare il primo motivo del ricorso 420/04 con cui la liquidazione coatta si duole del rigetto dell'appello in ordine al proscioglimento dagli addebiti di mala gestio di ~~██████████~~, ~~██████████~~



rispettivamente presidente e membro del consiglio di amministrazione di ~~T. [redacted]~~ s.p.a. dal 24 ottobre al 9 dicembre 1985 e di ~~[redacted]~~, ~~[redacted]~~ e ~~[redacted]~~ già componenti del collegio sindacale della società nel medesimo periodo.


La Corte d'appello ha ritenuto che la breve durata in carica aveva loro impedito di inserirsi realmente nella gestione della società, come aveva del resto opinato il GIP che in sede penale aveva pronunciato decreto di archiviazione. Gli stessi ispettori Isvap, investiti dell'indagine sulle condizioni della società il 18.6.1984, avevano impiegato due anni per effettuare i loro accertamenti, sì che le condotte di mala gestione non erano imputabili a chi era rimasto in carica soltanto due mesi. Del resto non vi era prova che gli appellati avessero posto in essere le condotte illecite denunciate, da valutarsi con riferimento alle deliberazioni cui avevano partecipato, né che avessero ommesso il controllo sull'operato dei precedenti amministratori, che avrebbero potuto esercitare soltanto dopo aver acquisito informazioni complete sulla precedente gestione.

Ha osservato la ricorrente liquidazione coatta che la motivazione della Corte d'appello sarebbe contraddittoria riscontrando l'esistenza di



comportamenti illegittimi, ma affermando che per la brevità della permanenza in carica tali comportamenti non sarebbero stati rilevanti; dall'altro avrebbe escluso, di nuovo senza adeguata motivazione, la responsabilità in ordine al controllo sulla gestione dei precedenti amministratori.

Evidenziano che la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito l'obbligo degli amministratori di agire in modo informato e di vigilare sulla gestione compiuta dai precedenti amministratori. Nel caso di specie il Procaccini era amministratore delegato e due mesi non erano affatto pochi per rendersi conto della situazione, anche in relazione ai fatti di mala gestione posti in essere dai precedenti amministratori, non avendo i resistenti neppure provveduto a far annotare il loro dissenso a verbale ai sensi dell'art. 2392 c.c. La stessa Corte di appello aveva rilevato che già nel 1983, cioè prima dell'ingresso in ~~T...~~ degli amministratori di cui si discute, era stata contestata alla società l'insufficienza della riserva sinistri del ramo r.c. e uno squilibrio gestionale discendente soprattutto dal ridotto rendimento degli investimenti e sin dal 14.12.1984 era stato emesso il decreto di indisponibilità dei beni a garanzia degli assicurati. Gli amministratori dovevano pertanto attivarsi per





porre rimedio alla situazione già in essere, che non potevano non conoscere, se non altro perché era in corso l'ispezione Isvap.

Quanto ai sindaci, essi avevano l'obbligo di vigilare sull'intera gestione sociale e dunque anche sull'omesso rilievo da parte degli amministratori delle pregresse irregolarità, verificando il rispetto delle regole tecniche di prudente ed oculata amministrazione.

Né poteva valere il riferimento al decreto di archiviazione in sede penale, perché la Corte di appello non avrebbe esplicitato i motivi per cui riteneva che tale archiviazione dimostrasse l'inesistenza di un comportamento illegittimo.

Il motivo non è fondato.

Va anzitutto sottolineato che non sussiste il denunciato vizio di contraddittorietà della motivazione.

La Corte di appello non ha affermato, come pretende la liquidazione coatta, che gli amministratori e sindaci di cui si discute avevano posto in essere comportamenti illegittimi per poi concludere che, stante la brevità del periodo di permanenza in carica, non se ne poteva tener conto. Ha invece osservato che in precedenza altri soggetti avevano posto in essere comportamenti illeciti, integranti fatti di mala gestio, e che i

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'W' or similar character.



resistenti non potevano essersene avveduti in ragione della brevità del periodo per cui avevano ricoperto l'ufficio.

La Corte d'appello ha sottolineato la complessità e difficoltà della situazione in cui si dibatteva la compagnia di assicurazioni, che a seguito del mancato o ritardato pagamento di sinistri era stata già destinataria di un provvedimento di indisponibilità dei beni, a tutela della massa degli assicurati. A riprova i giudici di appello hanno osservato che gli ispettori Isvap avevano impiegato circa due anni per venire a capo della situazione.

A fronte di tali rilievi la ricorrente liquidazione coatta obietta che due mesi non erano pochi, che la situazione era nota, proprio perché vi era stato il decreto ministeriale d'indisponibilità del patrimonio sociale e perché era stato già acclarato che le difficoltà nascevano dall'insufficienza delle riserve tecniche; che gli amministratori avrebbero dovuto attivarsi e che il collegio sindacale avrebbe dovuto vigilare.

Ritiene questa Corte che la motivazione adottata non sia né arbitraria né illogica, perché a fronte di una situazione complessa, il cui concreto accertamento ha richiesto due anni da parte degli ispettori Isvap,



appare ragionevole la conclusione che ben poco i nuovi amministratori e sindaci avrebbero potuto fare in soli due mesi, posto che anche i fatti noti avrebbero richiesto, per un intervento adeguato, una piena conoscenza della situazione della società, impossibile a raggiungersi, così come ha ritenuto la Corte di appello con una valutazione in fatto incensurabile in questa sede, in un periodo di tempo così breve. Ne deriva che anche la censura di violazione delle norme e dei principi che regolano la responsabilità di amministratori e sindaci è priva di fondamento.

Non comporta poi violazione di legge e tantomeno vizio di motivazione il riferimento da parte della sentenza impugnata alla circostanza che nei confronti degli intimati fosse stato pronunciato decreto di archiviazione in sede penale, trattandosi di elemento che è stato considerato in via indiziaria nell'ambito di una valutazione complessiva.

9. Anche il secondo motivo del ricorso 420/04 non è fondato.

Come già s'è detto la Corte d'appello ha escluso la responsabilità di ~~_____~~, quale direttore generale della società in l.c.a., ritenendo che non sussistessero le condizioni per affermare che il ~~_____~~ avesse svolto funzioni di direttore generale. Se era



vero che il ██████ era stato definito direttore generale nella relazione Isvap, occorre aggiungere che il direttore generale ai sensi dell'art. 2396 c.c. deve essere nominato dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione, requisito che nella specie difettava. Inoltre il direttore generale è legato alla società cui è preposto da un rapporto di lavoro subordinato, sì che per ritenere che egli avesse svolto tali funzioni di fatto sarebbe occorsa la prova della sistematicità della prestazione, non essendo sufficiente il compimento di singoli atti finalizzati al risanamento della società, posto che si era fatto ricorso a diversi collaboratori esterni a fronte delle richieste degli ispettori Isvap. Ancora il ██████ era rimasto in carica in un periodo successivo alla maggior parte dei fatti addebitati agli ex amministratori e sindaci. Egli aveva svolto compiti specifici, tradottisi nell'individuazione dell'insufficiente determinazione della riserva sinistri al 31.12.1984. Infine non poteva ritenersi che il ██████ avesse omesso la vigilanza sul generale andamento della gestione, posto che il suo incarico era destinato a porre rimedio ad una serie di gravi deficienze gestionali, quelle stesse per cui successivamente la società di revisione avrebbe rifiutato la certificazione del bilancio, non senza



rilevare che la relazione Isvap aveva accertato che l'insuccesso del ████████ era stato determinato dalla mancanza di adeguati mezzi finanziari.


Le critiche sviluppate dalla ricorrente possono essere riassunte nel rilievo che la Corte di merito, dopo aver correttamente inquadrato la figura del direttore generale in astratto, avrebbe omesso di trarne conclusioni corrette con riferimento alla fattispecie in esame. La Corte, infatti, avrebbe accertato che il ████████ operava in stretta connessione con il presidente del consiglio di amministrazione, aveva vasti poteri di carattere tecnico ed amministrativo, non era legato da vincoli di orario e subordinazione, era tenuto a svolgere il suo incarico per un periodo di tempo abbastanza lungo, elementi tutti che qualificerebbero la figura del direttore generale. La Corte d'appello avrebbe ancora accertato che il ████████ aveva operato per un considerevole lasso di tempo, aveva acquisito conoscenza delle vicende aziendali, aveva partecipato alla redazione del bilancio di esercizio 1985, da cui emergevano perdite rilevantissime, aveva interloquito con la vigilanza Isvap. Da tali elementi, contrariamente alle conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito, si ricaverebbe, secondo la ricorrente, che il ████████ partecipava sistematicamente alla gestione

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.



sociale e, per le funzioni esercitate, in particolare per la partecipazione alla redazione del bilancio, non poteva non essere stimato organo interno della società.

La Corte d'appello non avrebbe considerato che il ~~_____~~, pur avendo previsto gravi perdite per l'esercizio 1985, nulla avrebbe fatto per porvi rimedio. Il ~~_____~~ non avrebbe compiuto atti isolati, ma sistematici, della gestione sociale, sì che, ove non fosse stato qualificabile come direttore generale, avrebbe dovuto essere considerato amministratore di fatto.

Va premesso che l'art. 2396, nel testo vigente anteriormente alla riforma societaria di cui al d.lgs. 6/2003 peraltro non significativamente modificato sul punto dal testo oggi vigente, estende la disciplina della responsabilità degli amministratori ai "direttori nominati dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati". La giurisprudenza di questa Corte ha conseguentemente affermato che "al direttore generale può essere estesa la stessa disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori qualora la sua nomina sia stata prevista nell'atto costitutivo o sia stata deliberata dall'assemblea, entrando in questi casi la sua figura a far parte della struttura tipica della società" (Cass. 



12.12.2003, n. 18995; Cass. 14.12.1970, n. 2667; Cass. 5.7.1968, n. 2284). Dal rilievo che nella pratica è dato rinvenire figure di direttori generali che non soddisfano i requisiti stabiliti dall'art. 2396, ribaditi anche con la riforma societaria in ragione delle modifiche di dettaglio introdotte nel testo normativo in cui è riaffermata la necessità dell'investitura formale nella carica, parte della dottrina ha tratto la conclusione che la nomina di dirigenti con la qualifica di direttore generale senza che siano state rispettate le disposizioni dell'art. 2396 c.c., non vale ad estendere loro il regime di responsabilità previsto per gli amministratori. La nomina di tali dirigenti al di fuori dello schema tipico previsto dal legislatore comporterebbe soltanto la responsabilità dei deleganti e l'illegittimità della nomina.

Altra parte della dottrina e qualche pronuncia di merito hanno invece svalutato l'elemento formale della nomina, sottolineando che non avrebbe senso, a parità di funzioni, un diverso regime di responsabilità. Sotto tale profilo si è osservato in dottrina che il riconoscimento della responsabilità dell'amministratore di fatto, al di fuori del dato dell'investitura formale (Cass. 12.3.2008, n. 6719; Cass. 23.4.2003, n. 6478;



Cass. 14.9.1999, n. 9795; Cass. 6.3.1999, n. 1925), porterebbe a concludere che un diverso regime non possa applicarsi nel caso in cui l'assenza del dato formale della nomina riguardi chi abbia svolto in concreto le funzioni di direttore generale.

Va peraltro sottolineato che, se si prescinde dal dato formale della nomina da parte dell'assemblea o dell'organo amministrativo della società, ma su apposita previsione contenuta nell'atto costitutivo, come prevede l'art. 2396 c.c., non vi è pieno accordo in dottrina e giurisprudenza sulle caratteristiche proprie delle mansioni del direttore generale.

Si è osservato, a tale proposito, che la circostanza della preposizione formale alla carica di direttore generale con delibera dell'assemblea sociale o in virtù di apposita previsione statutaria, non è sufficiente a determinare lo speciale regime di responsabilità previsto dall'art. 2396 c.c., ove in concreto il soggetto preposto non abbia svolto le funzioni che sono tipiche del direttore generale.

Nell'individuazione delle funzioni non vi è peraltro accordo in dottrina. Definizioni che affermano che il direttore generale è "colui al quale, per la posizione preminente che gli è stata assegnata, è attribuita una funzione direttiva generale su tutti gli uffici e i



servizi, mediante i quali l'impresa esercita la sua attività" ovvero che la qualifica di direttore generale va riconosciuta "ai dirigenti che svolgono attività di alta gestione dell'impresa sociale; ai dirigenti cioè che sono al vertice della gerarchia dei lavoratori subordinati dell'impresa ed operano in rapporto diretto con gli amministratori, dando attuazione alle direttive generali da essi impartite", ovvero ancora che sottolineano che l'attività di alta gestione conferita integra attività strategica d'impresa "al di sopra della quale non si ha più attuazione dell'oggetto sociale, ma solo una sua modificazione" hanno una funzione descrittiva della fattispecie, di cui evidenziano questo o quell'aspetto, ma non forniscono un quadro né preciso né univoco.

La giurisprudenza di merito, similmente, in più occasioni ha sottolineato che "per aversi la figura del direttore generale, sotto il profilo sostanziale, occorre che tale soggetto si collochi al vertice della struttura aziendale, in posizione immediatamente subordinata a quella degli amministratori, ma al contempo in posizione sovraordinata a tutti gli altri dipendenti e conseguentemente con poteri di alta gestione che gli consentano di determinare le strategie aziendali".



E' indubbio che le mansioni del direttore generale vanno ricollegate allo svolgimento di funzioni di alta gestione in modo continuativo, in virtù di nomina effettuata dall'organo amministrativo. Sotto tale profilo occorre che sussista lo svolgimento, in posizione subordinata rispetto agli amministratori, di funzioni decisionali nell'amministrazione con posizione di preminenza, di direzione e vigilanza sugli uffici e servizi dell'impresa, ancorché prive di rilevanza esterna (cfr. però Cass. 27.4.2007, n. 10096, che ha confermato il consolidato orientamento secondo il quale nelle società per azioni il potere del direttore generale di rappresentare verso l'esterno la società può ritenersi sussistere se vi sia in tal senso una specifica attribuzione statutaria o dell'organo amministrativo, od anche se tale potere inerisca, intrinsecamente, alla natura stessa dei compiti affidatigli), cui si accompagni uno stabile inserimento nell'organizzazione imprenditoriale.

Non esiste tuttavia accordo sull'ampiezza delle funzioni decisionali che valgono a qualificare il destinatario della delega come direttore generale, se tali funzioni debbano riferirsi all'intera impresa facente capo alla società o possano essere limitate ad un ramo dell'azienda, se il ruolo del direttore

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



generale possa essere assimilato a quello dell'istitutore (quantomeno quando vi siano poteri di rappresentanza esterna), su quale sia il rapporto con gli amministratori. Va aggiunto che se tradizionalmente il direttore generale è stato inquadrato nell'ambito dei lavoratori dipendenti dell'impresa, ancorché il vincolo di subordinazione, pur sussistente, risulti affievolito dall'ampiezza e discrezionalità dei poteri attribuiti (Cass. 10.11.1987, n. 8279; Cass. 16.6.1979, n. 3400), non sono mancate affermazioni contrarie, essendo stato sostenuto che il direttore generale può anche essere un soggetto esterno alla società, non legato da un vincolo di subordinazione (Cass. 14.7.1993, n. 7796; Cass. 4.6.1981, n. 3614), ancorché la prestazione per le caratteristiche che la contraddistinguono rientri ragionevolmente nella previsione dell'attività coordinata e continuativa. Indicazioni univoche sotto tale profilo non possono trarsi neppure dall'art. 2396 nuovo testo c.c. che afferma che al direttore generale si applicano le norme in tema di responsabilità dettate per gli amministratori, aggiungendo che sono salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società. Da tale norma, infatti, si ricava soltanto che il direttore generale può essere un lavoratore

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.



subordinato - ed in tal caso saranno salve le azioni che nascono dal rapporto di lavoro in essere, anche sotto il profilo della responsabilità - ma non certamente che egli debba necessariamente esserlo.

La verità è che il legislatore nell'art. 2396 c.c. non ha offerto una definizione di direttore generale legata al contenuto intrinseco delle mansioni, ma ha ricollegato la responsabilità di tale soggetto alla sua posizione apicale all'interno della società, desunta dal dato formale della nomina da parte dell'assemblea o anche da parte del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria. Al di fuori di queste ipotesi non sussiste un preciso supporto normativo che consenta di estendere lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità proprio della figura nominata di direttore generale ad altre ipotesi vicine a quella considerata dal legislatore. Il tentativo di procedere ad un'interpretazione estensiva od analogica della disciplina di legge urta contro la circostanza che manca il *tertium comparationis*, perché, come s'è detto, il legislatore non ha fornito la nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte ed ogni determinazione del contenuto di tali mansioni in difetto di un sicuro parametro normativo di riferimento diviene arbitraria. Anche la

W



distinzione tra la figura dell'amministratore e quella del direttore generale che si rinviene nella giurisprudenza meno recente di questa Corte, secondo la quale le due funzioni danno luogo a diverse e distinguibili responsabilità, concettualmente e praticamente diverse, l'una consistendo nella gestione dell'impresa, l'altra nell'esecuzione, sia pure al più elevato livello, delle disposizioni generali impartite dall'amministratore nel corso di tale gestione (Cass. 10.11.1987, n. 8279; Cass. 16.6.1979, n. 3400;), offre un parametro di riferimento che, pur chiaro sul piano teorico, si rivela in realtà ben difficile da applicare in concreto.

Va d'altra parte osservato che lo svolgimento sistematico di atti di mala gestio da parte di colui che non riveste la qualifica formale di direttore generale nei termini indicati dall'art. 2396 c.c. trova diretta sanzione nella disciplina prevista per gli amministratori di fatto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte prima richiamata. E va a tal proposito ricordato che nella fattispecie esaminata da Cass. 9795/99 era questione di un direttore generale ritenuto responsabile in qualità di amministratore di fatto per la sistematica attività di gestione posta in essere. Ove, infine, la condotta posta in essere dal direttore

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'W' followed by a dot.



generale la cui nomina non soddisfi i requisiti previsti dall'art. 2396 c.c. non sia idonea ad attribuirgli la qualità di amministratore di fatto, soccorrerà la disciplina generale in tema di responsabilità ed eventualmente quella prevista nell'ambito del rapporto di lavoro.

Neppure può sostenersi, così come affermato dalla ricorrente, che la prestazione posta in essere dal ██████ possa essere ricondotta alla già ricordata figura dell'amministratore di fatto.

La Corte di merito, dopo aver escluso che le mansioni svolte dal ██████ potessero essere ricondotte alla figura del direttore generale disciplinata dall'art. 2396 c.c., ha esaminato anche tale ipotesi ed ha ritenuto, con ampia e logica motivazione, che non sussistesse la sistematicità della prestazione, presupposto secondo la giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità della fattispecie dell'amministratore di fatto, e che fossero configurabili atti di mala gestio.

La Corte d'appello ha sottolineato che il ██████ aveva rivestito, dal 21.1.1986 al 15.7.1986, la qualità di consulente generale della Presidenza della società unitamente ad altri due soggetti con ampi poteri tecnico-amministrativi, nessun vincolo di orario o di



subordinazione, una durata minima garantita di 18 mesi, incarico finalizzato al risanamento della società. I tre consulenti erano coordinati dal dr. funzionario della compagnia di assicurazioni; lo scopo era di ricondurre i conti della società a corrispondere alla realtà sommersa, secondo quanto risulta dalla lettera 9.5.1986 del Sarli diretta al Normale, citata dalla sentenza impugnata. Il si dimise il 9.5.1986, ha ancora osservato la Corte napoletana, ma rimase in servizio sino a metà luglio, per completare la redazione del bilancio 1985 e fornire chiarimenti e documenti all'Isvap relativamente ai piani di finanziamento e risanamento. Chiari anche, nella missiva indicata, che le previsioni di chiusura dell'esercizio 1985 erano assai pesanti e che si erano accumulati ulteriori debiti liquidi per 5 miliardi di lire.

La Corte d'appello ha ritenuto che la prova della sistematicità della prestazione non fosse stata raggiunta, posto che la presenza di tre consulenti consentiva invece di concludere che vi era stato soltanto il compimento di singoli atti finalizzati al risanamento della società.

In senso contrario la liquidazione coatta ricorrente sostiene che dagli elementi esaminati, ed in



particolare dagli ampi poteri tecnico-amministrativi attribuiti al ~~_____~~ dal suo diretto colloquio con la presidenza della società e con l'Isvap, dall'incarico di redazione del bilancio, emergerebbe la prova della sistematicità della prestazione. E' peraltro evidente che in tal modo la ricorrente pretende di sostituire la propria valutazione delle risultanze probatorie a quella cui è pervenuta la Corte d'appello, sì che la censura è per questo verso inammissibile. Né sussiste il lamentato vizio di motivazione perché la Corte d'appello non si è fermata alla valutazione degli elementi estrinseci della prestazione resa dal ~~_____~~ ma li ha collocati nell'ambito complessivo dell'incarico ricevuto dai tre consulenti, ha sottolineato che gli atti compiuti erano tutti finalizzati alla ricostruzione della situazione patrimoniale effettiva della società, sì che la prestazione offerta non investiva la gestione nel suo complesso e non aveva pertanto quel carattere di sistematicità e, si potrebbe aggiungere, di completezza, che è necessario per poter ritenere sussistente la figura dell'amministratore di fatto.

Va ancora sottolineato che la Corte d'appello ha rilevato, a riprova della specificità dei compiti attribuiti al consulente e dell'assenza di atti di mala



gestio, che dalla relazione ispettiva Isvap risultava che nelle elaborazioni compiute dal ██████ ai fini della redazione del bilancio 1985 avevano trovato conferma le analisi Isvap in ordine alla insufficiente determinazione della riserva sinistri al 31.12.1984 per oltre 11 miliardi di lire, e che questi diede le dimissioni dopo aver espletato i compiti di analisi della situazione patrimoniale, non essendo possibile proseguire sulla strada del risanamento per la mancanza di risorse finanziarie. Ne deriva che anche la doglianza con cui la ricorrente lamenta che la Corte d'appello non abbia tenuto conto che il ██████ non si attivò per porre rimedio alla disastrosa situazione in cui versava la società assicurativa, mette in luce in realtà la specificità dei compiti del consulente, sottolineata dai giudici di appello, consulente cui era demandata l'analisi della situazione, ma che era privo di reali poteri decisionali, ben lontano quindi dalla pienezza di poteri gestionali propria dell'amministratore di fatto.

10. Il quarto motivo del ricorso 420/04 è inammissibile.

La Corte di merito ha ritenuto che l'appello proposto dalla liquidazione coatta contro la pronuncia del Tribunale che aveva escluso la responsabilità di ██████



fosse generico, per mancanza di specificità dei motivi. Ha osservato che il Tribunale aveva ritenuto che il difetto di ogni indicazione da parte dell'attrice in ordine alla carica assunta dall' ed alla durata nell'incarico impediva di individuare un collegamento tra il danno lamentato e la condotta del convenuto. L'appello non censurava tale statuizione.

In senso contrario la ricorrente deduce ora che, contrariamente all'assunto della Corte d'appello, sin dal primo grado era stata indicata la carica ricoperta dall' (sindaco) ed erano stati precisati i profili di responsabilità. Ne ricava che era provato il nesso di causalità tra danno e condotta, posto che si allegava che il convenuto non avesse esercitato le funzioni di controllo proprie della carica sindacale.

Il motivo è evidentemente generico e non soddisfa il requisito di autosufficienza perché non precisa in quali atti ed in quali termini sarebbe stato allegato lo svolgimento da parte dell' della carica di sindaco né risponde all'ulteriore rilievo della Corte d'appello che ha desunto la genericità dell'appello dalla mancata indicazione del periodo di durata nell'incarico.

11. Il terzo motivo del ricorso 420/04, che ancora deve essere esaminato per quanto riguarda gli intimati